

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Associazione Italiana Vinciamo Noi - AIVN -

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi della legge 266/1991, con sede in Bologna, l'Associazione di volontariato denominata "**Associazione Italiana Vinciamo Noi**"- in breve **AIVN**. Si precisa che la modifica della sede non comporta modifica statutaria ma, basta l'approvazione con verbale dell'assemblea. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi nell'ambito della ricerca su possibili danni riguardanti l'intossicazione da metalli.

La funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si prefigge lo scopo di sensibilizzare le persone sui possibili danni riguardanti l'intossicazione da metalli, attraverso un approccio alternativo alle attuali posizioni della medicina convenzionale e basato sulla trasmissione delle esperienze vissute direttamente dagli interessati.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- a) di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- b) di organizzazione di un network, quale strumento per la sensibilizzazione e diffusione delle informazioni attraverso i canali della rete e incontri di persona;
- c) di verifica dell'opportunità e modalità di funzionamento degli strumenti medicali utili alla detossificazione;
- d) di promuovere incontri informativi, conferenze, seminari;
- e) di pubblicazione di articoli a mezzo web, ect;
- f) di promuovere attività a favore della ricerca sui possibili danni riguardanti l'intossicazione da metalli e a favore delle persone con difficoltà ad approcciarsi alle diverse patologie connesse.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3

Soci dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono soci dell'Associazione tutte le persone di qualsiasi paese, razza e/o religione che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Saranno inoltre possibili elezioni di soci onorari, su proposta del Consiglio e approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 4

Criteria di ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione di un'apposita domanda da parte degli interessati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia il Consiglio Direttivo e successivamente l'atto viene ratificato dall'Assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto economico-patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- f) per decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'anno successivo, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 6

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio di esperti, da nominarsi in caso di necessità, che avrà la stessa durata del Consiglio Direttivo e prevederà uno specifico regolamento per il suo funzionamento.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 7

L'Assemblea

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Nelle assemblee hanno diritto al voto, secondo il principio del voto individuale, gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- b) ratifica l'esclusione dei soci dell'Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- d) delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- e) elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo;
- f) nomina il Collegio di esperti;
- g) approva eventuali regolamenti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio da spedirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni, sono rieleggibili e possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e in merito alla proposta di esclusione degli associati;
- d) eseguire le decisioni dell'Assemblea;
- e) decidere il Presidente e altre cariche;
- f) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di sette giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 10

Il Collegio di esperti

Il Collegio di esperti, nominato dall'Assemblea dei soci, è composto da esperti e che rimangono in carica tre anni e possono essere rinominati in concomitanza con la rielezione del Consiglio Direttivo. Le attività e i compiti svolti dal Collegio di esperti saranno definiti in apposito regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei soci.

Art. 11

Risorse economiche- Fondo comune- Esercizio sociale

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;

- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I beni ricevuti e le loro rendite saranno impiegati esclusivamente per il conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 12

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 13

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.